



COMUNE DI CASSINA RIZZARDI

PROVINCIA DI COMO

ORDINANZA N. 1/2018

OGGETTO: disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art.86 del T.U.L.P.S. e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione.

IL SINDACO

PREMESSO che;

- con Deliberazione consiliare n. 25 del 25/7/2016 questo Comune ha preso atto e condiviso il report di analisi “La diffusione degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito nei 25 Comuni degli Ambiti Territoriali Lomazzo-Fino Mornasco e Mariano Comense, la percezione del problema GAP nei gestori e giocatori”;
- il citato report evidenzia che il territorio degli Ambiti Territoriali di cui questo Comune fa parte ha visto crescere negli ultimi anni la presenza di esercizi in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito;
- dal report risulta che nell’Ambito Territoriale di cui fa parte questo Comune ogni apparecchio rilevato è a disposizione mediamente di 189 abitanti, dato che arriva a 37 anziani e 30 giovani e che il rapporto degli esercizi in cui sono installati gli apparecchi in oggetto è di 1 ogni 1032 abitanti, scendendo a 1 su 202 per gli anziani ed 1 su 165 per i giovani;
- le proiezioni elaborate dal Dipartimento Dipendenze sede di Como dell’ATS Insubria, sui dati del Ministero della salute mettono in luce che nell’Ambito Territoriale in oggetto, nella fascia di età 15 – 64 anni, si stima che hanno giocato d’azzardo almeno una volta negli ultimi 12 mesi 57.000 persone e che vi siano 1.300/4.015 giocatori problematici e 500/2.300 giocatori patologici;
- la diffusione degli apparecchi di gioco è uno dei principali fattori di rischio per l’emergere della dipendenza da gioco d’azzardo;
- i costi sociali causati dal gioco patologico sono riconducibili a costi sanitari diretti e indiretti (minor rendimento in ambito lavorativo, perdita di reddito, e altri ...);

RITENUTO quindi opportuno intervenire a tutela della salute pubblica della popolazione, in particolar modo per i minori e gli anziani del territorio comunale, attraverso la limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco di cui all’art. 110 co. 6 del TULPS collocati all’interno di esercizi autorizzati ex art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, ricevitorie lotto, sale giochi, ...) o ex art 88 (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo,...) del TULPS (R.D. 773/1931), dando atto che compete al Sindaco la puntuale individuazione di dette limitazioni attraverso specifica ordinanza ai sensi dell’art. 50, co.7, del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE si ritiene particolarmente utile intervenire sull’orario di funzionamento nell’ottica di contrastare l’insorgere di abitudini che preludono al formarsi di patologie, contemperando peraltro valori ritenuti entrambi meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione e l’iniziativa economica delle imprese;

VISTO il R.D. n. 773/1931 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” ed in particolare l’art. 110;

VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27/10/2003 “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/01/2007 “individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all’ art. 110 commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/07/2011 “Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l’installabilità degli apparecchi di cui all’ art. 110 comma 6 del TULPS;

VISTO il Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 189 del 08/11/2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute”;

VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, che all’art. 50, comma 7, recita *“Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”*;

VISTA la Circolare n. 557/pas.7801.1200 del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la nota del 19/03/2013 del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, secondo cui compete al Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:

- negozi dediti all’attività prevalente di raccolta di scommesse
- esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati New Slots e Video Lottery Terminal
- sale bingo .

EVIDENZIATO che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

VISTA la Legge regionale n. 8 del 21/10/2013 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico” e successive modifiche, dove sono state emanate disposizioni finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (GAP), nonché al trattamento e recupero delle persone che ne sono affette ed al supporto delle loro famiglie;

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, con le quali i magistrati hanno: *“avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all’Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell’art. 50, comma 7, del decreto legislativo n.267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”*;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014, con la quale i giudici delle leggi hanno mostrato di ritenere plausibile l’interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: *“è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del decreto legislativo n.’ 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”*;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/1/2018 “Azioni NOSLOT Atto di indirizzo in materia di orari per l’esercizio sul territorio comunale dell’attività di gioco d’azzardo lecito con vincita in denaro tramite gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931”;

ORDINA

di stabilire i seguenti orari di esercizio dell'attività delle sala gioco (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco - Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011) ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S., così come indicato:

1. **ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 T.U.L.P.S.**
L'orario di esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi i festivi;
2. **ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO**, di cui all'art. 110, comma 6, DEL T.U.L.P.S. collocati:
 - a. negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.);
 - b. negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.);

L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra, è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi festivi.

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

DISPONE

che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi con vincita in denaro previsti dall'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 773/1931, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione all'esterno e all'interno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line, ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia.

Cassina Rizzardi, 6 /2/ 2018



IL SINDACO

(Paolo De Cecchi)